



**COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA  
DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL 26.7.2001**

### **Art. 1**

Il "Mercatino dell'antiquariato" si tiene la terza domenica di ogni mese, con esclusione dei mesi di gennaio, luglio ed agosto.

### **Art. 2**

Il "Mercatino" si terrà in Via San Giovanni Bosco.  
L'orario di svolgimento viene così fissato: dalle ore 7.00 alle ore 12.00

### **Art. 3**

Possono essere esposti e venduti esclusivamente oggetti di antiquariato, vecchi o usati, prodotti almeno 40 anni fa. E' vietata la vendita di oggetti di artigianato nuovi.

### **Art. 4**

Le domande di partecipazione vanno inviate ogni anno al Comitato Organizzatore entro la data fissata annualmente dallo stesso Comitato. Eventuali altre domande che pervenissero oltre tale termine saranno prese in considerazione dal Comitato Organizzatore solo nel caso in cui non si sia ancora raggiunto il numero massimo di partecipanti. Sono ammessi a partecipare gli operatori appartenenti alle seguenti categorie nel numero massimo di 20:

- commercianti su aree pubbliche
- commercianti in sede fissa
- artigiani restauratori di oggetti di antiquariato
- persone in possesso dell'iscrizione al REC per la merceologia relativa ai prodotti di antiquariato
- collezionisti ed hobbisti nella misura massima del 20% dei banchi disponibili, in base a discrezionale valutazione del Comitato Organizzatore. Saranno ammessi solamente collezionisti ed hobbisti che trattino francobolli, orologi, monete, cartoline nonché altri oggetti ritenuti affini, a giudizio del Comitato Organizzatore. I collezionisti e gli hobbisti dovranno comunque essere in regola con quanto previsto in materia dal T.U.L.P.S. 773/31 artt.121 e 126.

### **Art. 5**

Dopo lo scarico delle merci gli automezzi dovranno essere parcheggiati all'esterno dell'area di esposizione.

Al termine della manifestazione l'espositore dovrà riconsegnare l'area perfettamente pulita e priva di ogni rifiuto.

### **Art. 6**

La distribuzione dei posteggi è determinata dal Comitato Organizzatore sulla base delle domande presentate e della merceologia trattata. Ogni banco dovrà tenere esposto in modo visibile un documento identificativo rilasciato dal Comitato Organizzatore, contenente i dati anagrafici, il numero del posteggio e la merceologia trattata.

L'assegnazione del posto viene fatta a titolo strettamente personale e pertanto non è cedibile.

#### **Art. 7**

Il Comitato Organizzatore è esentato da qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti degli oggetti esposti, come pure per danneggiamenti subiti dagli automezzi o per eventuali sinistri provocati a terzi.

#### **Art. 8**

Il Comitato Organizzatore stabilirà ogni anno l'importo da versarsi per ogni singola partecipazione; tale importo comprenderà quanto dovuto per la TOSAP, l'affissione dei manifesti pubblicitari e la loro stampa e quanto altro inerisca alla organizzazione della manifestazione. Il Comitato Organizzatore non potrà comunque intraprendere alcuna attività di tipo commerciale.

#### **Art. 9**

Il Comitato Organizzatore è costituito dalla locale Associazione Pro Loco, la cui composizione sociale consente l'attribuzione delle competenze di cui all'art.4 punto 2 della legge della Regione Lombardia n.45 del 29.4.1980 in tema di "Disciplina delle manifestazioni fieristiche".

#### **Art.10**

Gli espositori che non si attengano alle norme del presente regolamento saranno soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dal Comitato Organizzatore. In casi di particolare gravità, di recidiva o di mancata presenza ingiustificata per tre volte, il Comitato si riserva la facoltà di revoca del posteggio.